



Città di Altamura

Provincia di Bari

Codice Fiscale 82002590725 - Partita Iva 02422160727

Ordinanza Sindacale Nr.32 del 16/03/2021

Oggetto: ATTUAZIONE MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DISCIPLINA STRAORDINARIA DAL 16 MARZO AL 06 APRILE 2021.

LA SINDACA

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI:

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*»;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*»;
- il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 02 marzo 2021, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 con la quale "... alla Regione Puglia, si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui al Capo V del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 02 marzo 2021";
- il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «*Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena*»;

Qu

CONSIDERATO CHE l'attuale stato di emergenza sanitaria nazionale ha determinato la necessità di emanare i citati D.P.C.M., i quali hanno sancito, tra l'altro, l'obbligo di mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro e di evitare assembramenti in qualsiasi luogo aperto o chiuso pubblico e/o privato;

RITENUTO NECESSARIO pertanto adottare misure precauzionali che consentano azioni utili alla riduzione del rischio da contagio, in particolare per quei luoghi in cui appare più probabile il contatto per maggiori concentrazioni numeriche di persone;

TENUTO CONTO CHE il mercato rionale di via Rovereto - nella giornata del sabato - si compone di circa 30 posteggi concessi ad operatori del settore alimentare, attirando numerosi clienti che, nonostante l'applicazione dei protocolli, creano inevitabili assembramenti;

DATO che la suddivisione del succitato mercato, alternando in due giornate differenti i banchi di vendita, è una soluzione possibile al fine di ridurre le probabilità di assembramento;

VISTE l'Ordinanza Sindacale n. 71 del 27 ottobre 2020 e l'Ordinanza Dirigenziale n. 10 del 21 gennaio 2021, con le quali è stata già adottata e attuata tale soluzione;

TENUTO CONTO CHE con Ordinanza Sindacale n. 23 del 11 marzo 2021 (successivamente revocata con Ordinanza Sindacale n. 31 del 15 marzo 2021) è stata nuovamente adottata tale soluzione consentendo l'esercizio dell'attività ai posteggi aventi numerazione dispari;

SPECIFICATO CHE e tale alternanza non dà diritto ad alcun recupero e altresì, in linea generale, le assenze maturate nel periodo di sospensione alternata del mercato non saranno considerate nel computo delle assenze totali ai fini di eventuali revoche;

RITENUTO di dover adottare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 in materia di sanità pubblica ed ai sensi dell'art. 54 del medesimo D. Lgs. n. 267/2000 in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana, al fine di tutelare la salute e la sicurezza della popolazione;

Con i poteri della carica

ORDINA

per le ragioni e motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con effetto immediato e sino al giorno 06 aprile 2021:

1. la chiusura per tutti i giorni della settimana di parchi giochi, ville comunali, giardini pubblici e aree verdi.
2. il divieto di stazionamento nelle strade e piazze sotto elencate, nelle quali si sono rilevati maggiori assembramenti, fatte salve eventuali code per garantire gli accessi contingentati alle attività commerciali:

Corso Federico II di Svevia, Piazza Duomo, Piazza Repubblica, Piazza Municipio, Piazza San Giovanni, Piazza Resistenza, Piazza Zanardelli, Piazza Aldo Moro, Piazza S. Teresa, Piazza Stazione, Piazzetta degli Atleti, Piazza Laudati, Piazza Don Tonino Bello, Piazza Via Mosca-Via Londra, Piazza De Napoli, Via Mura Megalitiche, Area esterna Infopoint.

3. che l'attività di commercio presso il mercatino rionale di Via Rovereto, nella giornata del sabato, sia svolta osservando le seguenti prescrizioni:

- ◆ tutti gli utenti del mercato sono obbligati a indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e ad evitare assembramenti;
- ◆ sia osservata la turnazione quindicinale dei posteggi secondo le seguenti modalità:
 - **TURNO 2 (sabato 20 marzo e 03 aprile p.v.):** posteggi identificati con numerazione pari (es. 2-4-6 etc.), compresi i posteggi B1, B2, 24 e 26 (esclusi i posteggi 20 e 22)



(come da planimetrie all. 2a e 2b allegata all'Ord. Sind. n. 71/2020 modificate giusta nota prot. n. 86463 del 17/11/2020);

- **TURNO 1 (27 marzo p.v.):** posteggi identificati con numerazione **dispari** (es. 1-3-5 etc.), compresi i posteggi **A, 20 e 22** (come da planimetrie all. 1a e 1b allegata all'Ord. Sind. n. 71/2020 modificate giusta nota prot. n. 86463 del 17/11/2020);
- ◆ è fatto obbligo agli operatori commerciali del mercato suddetto – **pena la sospensione del titolo autorizzatorio** – di:
 - indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine, visiere, etc.);
 - attrezzare presso ciascun posteggio un punto di distribuzione di guanti monouso non forati e un dispenser per l'igienizzante mani, oltre che bidoni con coperchio;
 - sottoporre a pulizia e disinfezione ricorrente le superfici in generale delle strutture di vendita;
 - vigilare affinché non si creino assembramenti davanti al banco di vendita, contingentare l'ingresso all'interno delle proprie postazioni e strutture di vendita, vigilare che gli avventori rispettino la distanza interpersonale minima di un metro, avvalendosi se necessario di specifico personale all'uopo incaricato.

Si rimanda al D.P.C.M. del 02 marzo 2021 e al Decreto-Legge n. 30 del 13 marzo 2021 per quanto non menzionato nel presente provvedimento.

EVIDENZIA CHE

che ai sensi dell'art. 2 co. 1 del D.L. n. 33 del 16 maggio 2020 convertito con mod. dalla L. n. 74 del 14/07/2020, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 4 co. 1 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 - convertito in Legge n. 3/2020, da euro 400 ad euro 1.000, oltre alla eventuale chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Resta fermo il disposto normativo di cui all'art. 650 del Codice Penale secondo cui "*Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206*".

Le misure sopra indicate potranno essere interrotte, integrate o prorogate in base alle necessità che potranno sorgere nel corso dell'esecuzione dell'ordinanza, nonché in base a nuove indicazioni governative o regionali.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune, trasmessa per opportuna conoscenza a S.E. il Prefetto di Bari e trasmessa alle Associazioni di categoria degli operatori del settore, alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio ed alla Teknoservice srl.

AVVERTE

contro il presente provvedimento è ammesso ricorso da proporsi

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

LA SINDACA

Avv. Rosa Melodia
